



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Servizio Ordinamento e Contenzioso

Divisione I^a

N. 333-A/9807.D.17
Rif. n. 1948/2 U.A.C.
Del 27.11.02

Roma, 6 FEB. 2003

OGGETTO: Art. 16, 4^o comma D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164.
Indennità di compensazione.

**ALLA QUESTURA DI
MILANO**

Con la nota in riferimento è stato chiesto di conoscere se l'indennità di compensazione possa essere corrisposta al personale che, svolgendo orario di servizio articolato su cinque giorni settimanali, venga chiamato a prestare servizio nella giornata di sabato.

Al riguardo, giova richiamare quanto previsto dalla circolare emanata da questo Ufficio, n. 333-A/9807.B.6, del 24.1.2003, di questa Direzione Centrale, esplicativa del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

La suddetta circolare ha esaminato, tra i vari istituti contemplati nelle disposizioni del citato D.P.R. 164/2002, anche l'art. 16, comma 3, concernente l'indennità di compensazione, prevedendo che al personale impiegato per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio, nel giorno destinato al riposo settimanale ovvero nel giorno festivo infrasettimanale, spetta un'indennità pari a € 5,00, quale compensazione della sua ordinaria prestazione di lavoro.

In relazione al quesito posto, trattandosi di orario di servizio articolato su cinque giorni settimanali, si ritiene che la giornata del sabato, non essendo lavorativa, possa essere assimilata a quella destinata al riposo settimanale.

Pertanto, laddove nel caso di specie ricorrano i presupposti indicati dalla sopracitata circolare, al personale che è chiamato a prestare servizio nella giornata di sabato dovrà essere corrisposta l'indennità in argomento.

p. IL DIRETTORE CENTRALE

PC/fe

22 FEB. 2003

CLASSIF. U.A.C.

PROT. N°